



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 1382 del ruolo generale degli affari civili contenziosi
dell'anno 2018, proposta da

, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in
Oristano, via presso l'avv. che la rappresenta e
difende per procura speciale in calce alla citazione

ATTRICE

CONTRO

S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in Oristano, via presso l'avv.
e rappresentata e difesa dall'avv. prof. per procura generale
alle liti

CONVENUTA

tenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

*“Si confermano le conclusioni formulate nell'atto di citazione e meglio precisate
nella udienza del 20.2.2019 e nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. in data
19.3.2019.*

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito adversis reiectis:

in via principale:



- a) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 cod. civ. di conto corrente n. 10227, che a far data dal 1.1.2003 ha assunto il n. 3946348, relativa alla determinazione degli interessi debitori e per l'effetto dichiarare la inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284 cod. civ. degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- b) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 cod. civ. delle condizioni generali del contratto di conto corrente n. che a far data dal 1.1.2003 ha assunto il n. 3946348, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso del rapporto e per l'effetto dichiarare la inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione di interessi;
- c) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 cod. civ. degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e, comunque, prive di causa;
- d) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 cod. civ. degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettive valute, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- e) accertare e dichiarare l'esatto dare ed avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale, ai sensi dell'art. 117 TUB, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data delle rispettive valute, scorporando dette somme dagli addebiti gravanti sul conto corrente e rideterminando l'ultimo saldo di conto corrente con l'accreditamento in favore dell'attrice della somma di denaro che sarà determinata in corso di causa;
- f) previa determinazione del tasso effettivo globale applicato dalla banca nel



rapporto di apertura di credito, nonché nei rapporti collegati, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia di ogni pretesa per interessi, spese, commissioni e competenze per violazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il tasso soglia, con ogni effetto di legge;

g) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. in data 22.4.2019".

Per la convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito così provvedere:

1) in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda per intervenuta definizione stragiudiziale della controversia per le ragioni indicate nel § 1;

2) sempre in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito in relazione ai contratti di conto corrente oggetto di causa per i motivi di cui al § 2;

3) ancora in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione della domanda in relazione ai rapporti oggetto di causa per i motivi di cui al § 3;

4) sempre nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 26 ottobre 2018, la

s.n.c. ha convenuto in giudizio la s.p.a., per sentir dichiarare la nullità delle clausole sulla determinazione di interessi ultralegali, sulla capitalizzazione trimestrale, sulla commissione di massimo scoperto e sulla fissazione delle valute, in relazione al conto corrente n. poi n. 3946348, aperto presso la filiale di Cabras del nonché per sentir dichiarare l’esatto dare ed avere tra le parti e, in particolare, il saldo del conto, calcolato con gli interessi al saggio legale, senza capitalizzazione e senza competenze indebite.

Si è costituita in giudizio la s.p.a., eccependo la rinuncia alle



azioni per transazione, la preclusione all'azione di ripetizione di indebito in pendenza di rapporto e la prescrizione decennale di eventuali diritti della correntista, contestando nel merito il fondamento delle pretese e concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto di ogni avversa domanda.

La causa, istruita a mezzo di documenti, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte il giorno 30 ottobre 2020, a seguito di trattazione scritta in luogo dell'udienza, ex art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dal punto di vista istruttorio, va disattesa l'istanza reiterata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, relativamente alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, secondo quanto già ritenuto coi provvedimenti interlocutori, da confermarsi pienamente, anche in dipendenza delle ragioni complessive della decisione di merito, perché la consulenza sollecitata è del tutto superflua e fonte di ulteriori ed inutili spese per le parti, dipendendo la risoluzione della controversia da questioni giuridiche, e non da indagini tecniche.

2. I termini della controversia sono i seguenti.

2.1. Con la citazione, la _____ espone di intrattenere con la convenuta un rapporto bancario, consistente in un conto corrente assistito da un'apertura di credito. Il rapporto era iniziato il 24 dicembre 1996, contraddistinto con il n. 10227, poi con il n. 3946348, dopo che il _____ aveva modificato la ragione sociale in _____. Nel rapporto erano confluite anche le competenze del finanziamento n. _____ dell'importo di Euro 75.000,00, concesso il 5 febbraio 2003, e del finanziamento n. _____ dell'importo di Euro 50.000,00, concesso il 18 aprile 2003. L'attrice contesta gli addebiti effettuati dalla banca sul conto, deducendo i seguenti motivi: 1) per omessa indicazione del tasso annuo effettivo, in quanto nel contratto di conto corrente non è indicata l'incidenza sul tasso nominale della capitalizzazione degli interessi, con conseguente necessità di ricalcolo secondo il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del testo unico bancario; 2) per illegittima pattuizione ed applicazione



della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della quale si deduce la nullità per violazione degli artt. 1283 e 1418 cod. civ., anche dopo l'introduzione del comma 2 dell'art. 120 del testo unico bancario ad opera del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 1999, per mancato adeguamento alla disciplina sull'anatocismo bancario e per mancata approvazione da parte della cliente, anche con riferimento alle rate comprensive degli interessi sui suddetti finanziamenti, con ulteriori interessi maturati sugli interessi e, quindi, doppia capitalizzazione, vietata dall'art. 3 della delibera CICR in data 9 febbraio 2000; 3) per inammissibilità della commissione di massimo scoperto, in quanto nella lettera della banca non si esplicita con quali modalità debba essere computata l'aliquota di massimo scoperto, con conseguente nullità dei relativi addebiti per violazione degli artt. 1284, 1325 e 1418 cod. civ.; 4) per mancata regolamentazione delle valute, per il fatto di antergare e postergare la valuta delle singole operazioni, con addebito di interessi sulla differenza tra la data di compimento delle stesse e la data di contabilizzazione, con conseguente illegittimità per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 cod. civ.; 5) per illegittimo esercizio dello *ius variandi*, in quanto le condizioni economiche erano state unilateralmente modificate nel corso del rapporto senza comunicazione nelle forme prescritte dagli artt. 118 e 119 del testo unico bancario; 6) per eccedenza del tasso effettivo globale rispetto al tasso soglia, con conseguente sproporzione tra il danaro erogato e il danaro incassato, in difformità dalla L. n. 108 del 1996.

2.2. Con la comparsa di risposta, la _____ si oppone alle domande ed eccepisce, anzitutto, la inammissibilità delle pretese per rinuncia alle azioni, intervenuta con l'accordo relativo al piano di rientro in data 9 ottobre 2015, di natura transattiva, per la reciprocità delle concessioni, in relazione alle contestazioni sul rapporto ed alla riscossione del credito in un'unica soluzione; piano, comunque, sussumibile nella figura del negozio di accertamento, preclusivo di successive contestazioni. Eccepisce, altresì, la inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito per esser stata proposta in pendenza di rapporto, ancora in essere. Eccepisce, inoltre, la prescrizione decennale di eventuali diritti, a decorrere dalle singole rimesse, lasciando alla correntista la



prova del carattere eventualmente ripristinatorio delle stesse. Contesta, infine, nel merito, tutte le avverse contestazioni in ordine ai tassi degli interessi, alla capitalizzazione degli stessi, alla commissione di massimo scoperto, alle spese, alle valute ed alle variazioni unilaterali.

3. L'eccezione preliminare di merito attinente alla transazione intervenuta sul rapporto di conto corrente e sui rapporti ivi regolati è fondata e le domande, in via consequenziale, risultano tutte infondate.

3.1. Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con più pronunce conformi, l'art. 1972, comma 1, cod. civ. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 cod. civ. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. L'art. 1972 cod. civ., come statuito, distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e la transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, cod. civ., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo. L'invalidità di singole clausole contrattuali è, invece, destinata a tradursi nella invalidità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione (Cass. n. 8776 del 2012; n. 2413 del 2016; n. 23064 del 2016; n. 14647 del 2018, in fattispecie relative a transazione contenuta in un piano di



rientro, con esclusione della nullità della stessa per nullità di singole clausole di un contratto di conto corrente bancario; cfr. Cass. n. 26168 del 2018, in senso analogo, con riferimento alla rinuncia in via transattiva all'azione di nullità volta all'accertamento dell'illiceità di un contratto in contrasto con il divieto di patto commissorio).

3.2. Nella specie, è stato dedotto in giudizio il rapporto bancario relativo al conto corrente di corrispondenza identificato con il n. 10227, aperto in favore della s.n.c., presso la filiale di Cabras del a decorrere dal 31 dicembre 1996. Al conto corrente accede un'apertura di credito, ivi regolata. Il modulo predisposto dalla banca era stato sottoscritto dai soci amministratori il 24 dicembre 1996, per adesione alle condizioni generali applicabili al conto corrente ed ai servizi connessi. Il conto corrente, come è pacifico, aveva preso altra numerazione dopo il passaggio alla essendo da allora identificato con il n. 3946348 (v. doc. nn. 1, 3, in fasc. att.; doc. n. 3, in fasc. conv.).

3.3. Le parti, con scrittura privata del 9 ottobre 2015, recante “*atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente*”, dopo aver premesso che tra le stesse intercorre un rapporto di affidamento per l'importo di Euro 90.000,00, fino a revoca, e che l'esposizione maturata sul conto corrente di regolamento alla data di stipula era pari a Euro 89.712,44, avevano convenuto, senza effetto novativo, la “*graduale riduzione della esposizione*”, secondo un determinato “*piano di riduzione*”, al fine di ridurre progressivamente il limite di fido, fino all'importo di Euro 60.000,00, per il triennio dal 31 ottobre 2015 al 31 agosto 2018, in base agli importi ed alle scadenze stabiliti nell'art. 2. All'art. 4, con clausola specificamente approvata, “*l'impresa rinuncia[va] all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente*”, anche con riferimento agli “*interessi*” ed alle “*commissioni*” applicati dalla banca, a far data dall'accensione del rapporto, riconosciuti come “*regolarmente pattuiti*”; la cliente, in proposito, “*approva[va] [...] il saldo debitore del conto corrente come indicato*”. All'art. 5, per il caso di “*mancato puntuale adempimento*”, in relazione ai versamenti dovuti alle singole



scadenze, si prevedeva che “*la banca [avrebbe potuto] risolvere l’affidamento [...] ovvero recedere immediatamente [...] e procedere [...] al recupero dell’importo risultante dal saldo finale definitivo del relativo conto di regolamento*” (v. doc. n. 2, in fasc. conv.).

3.4. Non è stata specificamente e tempestivamente contestata la natura transattiva dell’accordo in questione, non essendo stata prospettata e non essendo, comunque, riconoscibile alcuna diversa qualificazione del contratto, rispetto a quella proposta dalla convenuta. Nelle difese successive alla detta eccezione, svolte alla prima udienza di comparizione ed ancor più nella prima memoria di trattazione, l’attrice si è soffermata sulla irrinunciabilità dell’azione di accertamento della nullità da parte della contraente, per indisponibilità degli effetti invalidanti, previsti direttamente dalla legge a tutela di interessi generali, senza mettere in dubbio che il contratto sia qualificabile come transazione. Questi argomenti sono incompatibili con l’intenzione di contestare la qualificazione del contratto e non superabili da quelli sviluppati in senso negativo negli scritti conclusivi (v. comparsa, pagg. 3-4; verb. ud. 20 febbraio 2019; memoria, pagg. 1-2).

3.5. Affinché l’accordo tra la correntista e la banca possa così qualificarsi, ad ogni buon conto, è necessaria la reciprocità delle concessioni e tale elemento di scambio, essenziale ad integrare lo schema tipico dell’atto transattivo (*aliquid datum aliquid retentum*), ex art. 1965 cod. civ., è senz’altro individuabile nell’incontro delle dichiarazioni di volontà, volte, rispettivamente: a) dal lato della cliente, alla rinuncia a tutte le azioni ed eccezioni aventi per titolo il rapporto principale di conto corrente o quelli accessori in esso regolati e per oggetto le somme annotate a debito ed influenti sul saldo del conto alla data di stipula; b) dal lato della banca, all’obbligo di non recedere immediatamente dal contratto di apertura di credito, come altrimenti consentito, per esser stato concesso il fido a tempo indeterminato, e di non chiedere immediatamente il pagamento del saldo passivo del conto corrente, con riconoscimento alla società accreditata di un differimento dei termini, distribuito in un arco di tempo triennale, al fine di favorire la riconduzione delle somme utilizzate entro il nuovo e più ragionevole



limite di fido, proporzionale al valore delle garanzie, ed allo stesso tempo di consentire la prosecuzione dell'attività d'impresa, altrimenti impossibile o estremamente difficile in ipotesi di immediata risoluzione del rapporto. Tali pattuizioni, facendo corrispondere alla quantificazione della esposizione debitoria, anche per gli accessori del credito, la dilazione dei pagamenti necessari per escludere o limitare il pericolo di insolvenza della debitrice, risultano idonee a realizzare quel risultato a cui tipicamente tende il negozio, consentendo di prevenire una potenziale controversia, non ancora iniziata tra le parti. Nonostante il rapporto controverso abbia formato oggetto di transazione, tuttavia, la lite è sorta ugualmente, poco dopo l'ultima scadenza per l'attuazione del piano di rientro, nella forma di un giudizio introdotto in prevenzione, nel tentativo di evitare il possibile recupero del credito.

3.6. Con riguardo all'efficacia della transazione sui rapporti dedotti in giudizio, va rilevato che non è stato chiesto l'accertamento della nullità della transazione sui titoli eventualmente nulli né l'annullamento della stessa – domanda quest'ultima che presuppone anche l'allegazione e la prova dell'ignoranza della causa di eventuale nullità dei titoli al momento della stipula della transazione – ad opera della parte interessata a far accertare una regolamentazione del complessivo rapporto e una determinazione del conseguente credito differente da quella risultante dal saldo del conto, quale riconosciuto in via transattiva ad una certa data.

3.7. La rilevabilità d'ufficio dell'ipotetica nullità della transazione su un titolo nullo, a norma dell'art. 1972, comma 1, cod. civ., in quanto rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 1421 cod. civ., impone di verificare, comunque, se essa sia stata conclusa sopra un contratto illecito.

3.8. Ebbene, in base a quello che risulta già dalle deduzioni difensive, non è configurabile alcuna ipotesi di illiceità del contratto di conto corrente o del contratto di apertura di credito. Le contestazioni, nel loro insieme, prospettano sempre e solo la nullità meramente parziale dei contratti bancari, conseguente alla nullità di singole clausole, riguardando, nello specifico, il difetto di forma scritta per la previsione di interessi ultralegali e per la commissione di massimo scoperto



e la contrarietà alle norme imperative sul divieto di anatocismo e di usura, non equiparabili alla nullità dell'intero contratto di conto corrente o di apertura di credito per illiceità della causa o per illiceità di un motivo comune ad entrambe parti. Poiché non è stato fatto valere, né è rilevabile dalle produzioni documentali, alcun possibile profilo che valga a connotare come illecita la causa dei contratti bancari o come illecito il motivo comune e determinante nella conclusione di essi, non sussiste alcun possibile vizio di nullità della transazione raggiunta tra le parti sui relativi rapporti, da cui il contestato credito origina.

3.9. Alla luce della intervenuta transazione, preclusiva di tutte le questioni di nullità sollevate sui sottostanti contratti e vincolante nell'accertamento (negativo) della pretesa, la invocata verifica del credito, in sede giudiziale, non può divergere dal saldo univocamente riconosciuto a debito della cliente, senza che sia possibile procedere alla eliminazione di somme annotate in conto dalla banca, a titolo di interessi, commissioni e spese, dovendosi ritenere l'importo convenuto tra le parti come certo e liquido, peraltro destinato a divenire esigibile solo al momento della chiusura del conto.

3.10. Non sono allegati né provati, infine, nuovi contratti bancari con regolamento nel medesimo conto corrente conclusi in data posteriore a quello transattivo.

4. Conclusivamente, le domande vanno tutte respinte.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 2, penultimo scaglione.

6. Infine, visto l'art. 8, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n. 28 del 2010, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, in materia di contratti bancari (il verbale d'incontro in data 22 febbraio 2018, concluso con esito negativo, attesta l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, nonostante la



regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese anche per la parte istante, in sede stragiudiziale).

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) rigetta le domande;
- 2) condanna l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 4.617,25, di cui Euro 4.015,00 per compensi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge;
- 3) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Così deciso in Oristano, il 31 marzo 2021.

Il Giudice

(dott. Antonio Angioi)

